Consiglio Provinciale
dei
Consulenti del Lavoro
di Napoli

A CURA DELLA COMMISSIONE COMUNICAZIONE DEL CPO DI NAPOLI

Dentro la Notizia

80/2013
GIUGNO/4/2013 (*)
7 Giugno 2013

CON L'INTERPELLO N° 16 DEL 22 MAGGIO U.S. IL DICASTERO DEL WELFARE HA STABILITO CHE GLI OBBLIGHI FORMATIVI, POSTI A CARICO DEI LAVORATORI SOSPESI E FRUITORI DI AMMORTIZZATORI SOCIALI, POSSONO ESSERE CORRETTAMENTE SODDISFATTI ATTRAVERSO LA FREQUENTAZIONE DEI "CORSI DI AGGIORNAMENTO PERIODICI" IN MATERIA DI

SICUREZZA E SALUTE NEI LUOGHI DI LAVORO.
SONO ESCLUSI DA TALE POSSIBILITA', PER LORO NATURA, I CORSI PREVENTIVI E/O CONTESTUALI ALL'INIZIO DEL RAPPORTO DI LAVORO – EX ART. 7 COMMA 4 LETT. A) DEL D. LGS. 81/2008.

Il Ministero del Lavoro, con l'interpello n° 16 del 22 maggio 2013, ha fornito il proprio parere in merito agli **obblighi formativi posti a carico dei lavoratori sospesi dall'attività lavorativa e fruitori di ammortizzatori sociali**, con particolare riferimento alla formazione in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

Come noto, l'art. 4 comma 40 della L. 92/2012 prevede che, "*il lavoratore sospeso dall'attività' lavorativa e beneficiario di una prestazione di sostegno del reddito in costanza di rapporto di lavoro ……., decade dal trattamento,* ***qualora rifiuti di essere avviato ad un corso di formazione o di riqualificazione***".

La Confederazione Generale dell'Industria Italia (*id*: Confindustria) ha avanzato apposita istanza di interpello con l'intento di conoscere se gli obblighi formativi, previsti dal Testo Unico per la sicurezza sui luoghi di lavoro - ex art. 37 D. Lgs. 81/2008 -, possano rientrare fra quelli utili ad

ottemperare a quanto richiesto dalla Riforma del Lavoro, affinché i lavoratori possano continuare a **beneficiare degli ammortizzatori sociali**.

In primis, il Ministero ha sottolineato come l'art. 37 del T.U. statuisca che l'obbligo di formazione in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, in relazione ai rischi insiti nelle singole attività, debba avvenire in occasione:

a) *della **costituzione** del rapporto di lavoro o dell'**inizio** dell'utilizzazione, qualora si tratti di somministrazione di lavoro;*
b) *del **trasferimento** o **cambiamento** di mansioni;*
c) *della **introduzione** di **nuove attrezzature** di lavoro o di **nuove tecnologie,** di nuove sostanze e preparati pericolosi prima della costituzione del rapporto di lavoro e deve essere ripetuto in base all'evoluzione o all'insorgenza di nuovi rischi*".

Il comma 12 dello stesso articolo prevede che, "*la formazione dei lavoratori …deve avvenire …. durante l'orario di lavoro …..*". Proprio tale locuzione ha spinto Confindustria ad inoltrare il quesito relativo al corretto adempimento del dettato normativo - ex art. 4 comma 40 della L. 92/2012 -, riferito ai **lavoratori sospesi dall'attività lavorativa e fruitori di ammortizzatori sociali**.

Il Dicastero del Welfare, con l'interpello *de quo*, ha sottolineato che, la previsione del comma 12 T.U. debba essere vista nell'ottica di non intaccare il "tempo libero" del lavoratore, cioè le ore al di fuori del normale orario di lavoro.

Parimenti, è stato evidenziato che l'obbligo di cui all'art. 4 della L. 92/2012 è finalizzato **all'innalzamento della capacità professionale del lavoratore, anche in vista di una sua possibile riqualificazione**.

Il contenuto formativo della norma *de qua* è, pertanto, da ritenersi diverso da quello contenuto nel D. Lgs. 81/2008, inteso a **rendere edotto il**

lavoratore dai rischi insiti nell'attività lavorativa tanto, da dover essere somministrata **prima**, **o contestualmente**, **all'inizio dei lavori**.

Allo stesso tempo deve, però, essere considerato che la formazione in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro preventiva, o contestuale all'assunzione, deve essere affiancata **dall'aggiornamento continuo in costanza di rapporto di lavoro** – ex art. 37, comma 4, lett. b) e c) -, riferito a "*significative evoluzioni e innovazioni, applicazioni pratiche e/o approfondimenti che potranno riguardare: approfondimenti giuridico-normativi; aggiornamenti tecnici sui rischi ai quali sono esposti i lavoratori; aggiornamenti su organizzazione e gestione della sicurezza in azienda; fonti di rischio e relative misure di prevenzione*".

Tali corsi, indirizzati ad un costante aggiornamento del lavoratore sui rischi intrinsechi dell'attività, suscettibili di variazione in caso di introduzione di nuove modalità di organizzazione e gestione aziendale, **hanno, quindi, un contenuto diverso** dalla "prima formazione" impartita all'atto della costituzione del rapporto di lavoro.

In nuce, il Ministero del Lavoro, con l'interpello n°16/2013 ha ritenuto che, **l'obbligo formativo a carico dei lavoratori sospesi** – ex art. 4 comma 40 L. 92/2012 – **possa essere regolarmente ottemperato con la formazione "periodica"** – ex art. 37 comma 4 lett b) e c) – in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro **ma, non con la formazione "iniziale"** – ex art. 37 comma 4 lett a).

Ad maiora

IL PRESIDENTE
Edmondo Duraccio

(*) **Rubrica riservata agli iscritti nell'Albo dei Consulenti del Lavoro della Provincia di Napoli. E' fatto, pertanto, divieto di riproduzione anche parziale. Diritti legalmente riservati agli Autori**

ED/FC/PA